

col. massimo del 60% del premio di primo anno per i capitali differiti, per i rischi assunti dopo il 1° gennaio 1932.

Una provvidione di rinnovo del 5% sui premi di 2° anno,

Una provvidione di acquisto del 5% del premio unico per le rendite vitalizie.

Una provvidione d'incasso del 2.50% dei premi di annualità successive alla prima e un compenso per spese di amministrazione del 5% sul totale dei premi incassati esclusi i premi unici e i capitali costitutivi di rendita.

Una sovra-commissione nella misura del 0.10% del capitale se la produzione dell'anno dell'Anonima supera i 30.000.000 e del 0.20% se supera i 40.000.000.

L'Anonima parteciperà, nella misura del 30%, agli utili derivanti all'Istituto dal portafoglio da essa acquistato dopo il 1° gennaio 1933.

Le condizioni su esposte, per quanto portino a provvidioni lievemente superiori a quelle praticate per la cessione di altri portafogli, appariranno sempre vantaggiose per l'Istituto, purché, nel caso che si giunga all'accordo, oltre ad eliminare una concorrente nel mercato assien-